

TEMA 1: L'ELABORAZIONE DEL LIBRO II

Questo libro cerca di parlare dello statuto giuridico delle persone e delle strutture di governo della Chiesa e situarli in una prospettiva comunitaria.

Tuttavia, il titolo stesso sembra restrittivo, perché il «Diritto del Popolo di Dio» è tutto il Codice, e nono soltanto questo libro.

1. Corrisponde il Libro II a un così detto «diritto costituzionale» della chiesa?

No, perché non contiene tutti gli elementi necessari a fare di essa la carta magna della Chiesa: mancano alcuni così importanti come la Parola e i sacramenti, e invece contiene altri che non appartengono alla costituzione della Chiesa (come le Prelature personali).

Inoltre, un Diritto costituzionale della Chiesa deve rispondere alla sua propria **natura**, ed è per ciò che non possiamo trasferirgli i termini solitamente usati per la società civile, per esempio:

1. Il riconoscimento e protezione dei diritti e libertà dei fidele non si basa sul consenso, se non sulla comune dignità battesimale.
2. La Chiesa non è frutto di un patto tra la gerarchia ed il popolo, perché le strutture della Chiesa sono state date da Cristo, sono superiori ed anteriori alla volontà arbitraria dei membri della Chiesa. Il potere nella Chiesa non è un'emanazione del popolo.
3. La divisione di poteri non si manifesta nella Chiesa nello stesso modo che nella società civile perché con la consacrazione episcopale vengono conferite le tre potestà –legislativa, esecutiva e giudiziale– contemporaneamente, benché l'unità di origine non equivalga a dire che nella pratica non si renda questa separazione.

2. Il progetto primitivo: la *Lex Ecclesiae Fundamentalis (LEF)*:

Si trattava di creare una norma suprema ed universale al di sopra di tutte le altre leggi ordinarie in tutta la Chiesa, sia quella Universale che quelle Particolari di qualsiasi rito. «Fondamentale» in senso giuridico è la stessa cosa che «Costituzionale», ma si adotta l'appellativo *Fondamentale*, per evitare il termine usato di consueto nel linguaggio giuridico civile e l'equivocità a che possa o potesse essere preso in prestito il termine costituzionale come se la Chiesa non avesse già la sua propria costituzione nel senso sia dogmatico che pastorale.

Facciamo un po' di storia:

L'otto **dicembre di 1963** il Vescovo maronita, Khoreiche, del Libano, chiese nel Concilio una «legge fondamentale» che fosse valida per tutta la Chiesa, sia l'orientale come quella latina.

Paolo VI poco dopo, esplicitando le sue idee espresse nell'Enciclica *Ecclesiam suam*, propose nel **novembre di 1965** ai Cardinali membri ed ai consultori della Commissione Pontificia per la Riforma del *Codex* di studiare se fosse conveniente l'elaborazione di un *Codex* comune e fondamentale, contenente il diritto costituzionale della Chiesa. Essi si pronunciano su l'auspicabilità

di codesto progetto.

A **luglio del 1966** fu elaborata un primo abbozzo del *Codex* fondamentale della Chiesa, (*Prima quaedam adumbrata propositio Codicis Ecclesiae Fundamentalis*)¹ che, dopo essere sottomesso a cambiamenti essenziali, si trasformò in **aprile di 1967** nel secondo abbozzo (*Lex Ecclesiae Fundamentalis. Altera quaedam adumbratio propositionis*). Fù allora quando si creò la *Commissione Speciale* per la LEF.

Il **3 ottobre di 1967**, nella **Prima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi**, la maggioranza dei Padri Sinodali manifestai l'importanza della redazione sia di un *Codex* previo ai Codici particolari, sia di una LEF purché venissero rispettati le libertà delle Chiese particolari e si evitassero i pericoli di una latinizzazione per gli Orientali.

I **principi per la riforma del Codice** stabiliti dal Sinodo si riassumono nei punti successivi:

1. Nuovo ordine sistematico del Codice.
2. Carattere giuridico del nuovo Codice.
3. Posto di giurisdizione interna ed esterna nel Diritto canonico.
4. Mezzi per favorire l'azione pastorale della Chiesa.
5. Inserzione delle facoltà speciali nel CIC.
6. Applicazione del Principio di sussidiarietà.
7. Tutela dei diritti delle persone.
8. Procedimenti per la difesa dei diritti soggettivi.
9. Ordinazione territoriale della Chiesa.
10. Revisione del Diritto Penale.

Del 20 al 25 de julio de 1970, con las enmiendas recibidas, se redacta el segundo Proyecto de LEF (*Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis, Textus emendatus*), que por mandato de Pablo VI se envía a todos los Obispos, pidiéndoselas su parecer, mediante carta del cardenal presidente Felici (10-II-71), tanto sobre el texto enviado como sobre la conveniencia misma de la LEF.

Dal 16 al 24 **maggio 1969** si redige il primo progetto di LEF (*Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis: Textus Prior*) e fu rimesso a tre istituzioni collegiali per farlo esaminare: la Commissione di cardinali per la riforma del Codice di Diritto Canonico, la S.C. per la Dottrina della Fede e la Commissione Internazionale di Teologi.

Dal 20 al 25 di **luglio di 1970**, dopo gli emendamenti subiti dal testo, viene redatto il secondo Progetto di LEF (*Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis, Textus emendatus*), che per mandato di Paolo VI viene inviato il **10 febbraio 1971** a tutti i Vescovi, chiedendo il loro parere, sia sul testo inviato come sull'auspicabilità stessa della LEF, tramite la lettera del cardinale presidente Felici.

¹ Cfr. PCCICR, *Schema Legis Ecclesiae fundamentalis cum relatione*, Città del Vaticano 1969. RegDoc 15 (1970) 14, 284-300. Il Coetus aveva fissato tre principi che dovevano guidare tutto il lavoro: A) affinché possa avere uno spirito ecumenico, il fondamento di detta legge non doveva essere solo giuridico ma anche teologico; B) la sua dottrina doveva essere congruente coi Concili Vaticano I, ed II, dove la Chiesa appare come Popolo di Dio; C) finalmente che siano determinate nella stessa legge le relazioni tra la Chiesa e la comunità umana.

Sopravvenendo la formazione della **Commissione per la Riforma del Diritto Canonico Orientale**, Paolo VI espresse il desiderio che, in corrispondenza, membri di questa partecipassero alla Commissione Speciale per la LEF, che allargata, si trasformerebbe in una Commissione mista. Codesta Commissione venne costituita il **26 aprile 1974**, sotto la Presidenza del cardinale Felici, essendo il suo sostituto il cardinale Parecattil, Presidente della precedentemente menzionata Commissione Orientale. Frutto della Commissione mista, vidi la luce il terzo Progetto di LEF che non venne pubblicato da nessun organismo ufficiale.

Ulteriormente esaminato, prese forma il testo definitivo: quello del quarto Progetto di LEF in data **24 aprile 1980**. Fatto questo, sarebbe stato possibile promulgare la LEF contemporanea e indipendentemente dal *Codex*. Ma nella *Relazione* sulla **consultazione universale** riguardante il Progetto di 1980 del *Codex*, realizzata il **16 luglio 1981**, si prevedeva la possibilità di una ritirata della LEF data l'urgenza di arrivare ad una pronta promulgazione del *Codex* per la Chiesa Latina. E così avvenne. Questa è la ragione per la quale, per decisione del Papa Giovanni Paolo II vennero inseriti certi canoni (un totale di 38) della LEF nel futuro *Codex*, e invece la LEF non venne affatto promulgata².

TITOLO I - DELLA CHIESA:

Cap. I. Di tutti i fedeli.

Art. 1. Dell'appello e dell'incorporazione degli uomini alla Chiesa (3 -8).

Art. 2. Dei doveri e diritti dei fedeli (9 -24).

Art. 3. Della diversità dei fedeli per ragione del suo stato o condizione (25 -28).

Cap. II. Della struttura gerarchica della Chiesa.

Art. 1. Del Sommo Pontefice e dell' Collegio di Vescovi,(29 -39).

Art. 2. Dei Patriarchi ed Arcivescovi Maggiori, (40 -42).

Art. 3. Dei Vescovi individualmente, (43 -45).

Art. 4. Dei Presbiteri e Diaconi, (46 -49).

Cap. III. Della missione della Chiesa (50-54).

TITOLO II - DELLE FUNZIONI DELLA CHIESA:

Cap. I. Sulla funzione d'insegnare (57 -65).

Cap. II. Sulla funzione di santificare (66 -70).

Cap. III. Sulla funzione di governare (71 -82).

NORME FINALI (83 -86)

² Comm. 12 (1980) 35-45. 435-454.

Da una parte la LEF nacque come un testo che traduceva con abbastanza vicinanza le conclusioni ecclesiologiche del Concilio, cercando di riflettere le linee conciliari con una finalità ecumenica e pastorale che servisse di punto di incontro per le Chiese. Lo schema che presenta giuridicamente la Chiesa nel suo doppio versante di società organizzata e di Popolo di Dio, ci offre la figura del laico come punto di incontro tra la Chiesa e il mondo.

Da l'altra parte, la LEF costituì un tentativo serio di presentare sia alla Chiesa universale come a quelle particolari una legge comune a tutte, che segnasse i principi e le strutture basilari. Voleva plasmare un'articolazione giuridica tale che, oltre alle antiche Chiese, fossero prese in considerazione le peculiarità delle giovani Chiese dell'Africa ed dell'Asia.

3. Il titolo:

Il titolo del libro adottato con alcune vacillazioni, appariva già nello schema preparatorio del 1977, che rimase così nell'unitario di 1980, in quello del 1982 e nel testo promulgato. Lo stesso titolo esprime il giro conciliare nella comprensione della Chiesa poiché la definisce essenzialmente come **Popolo di Dio** riunito attorno alla Parola e i sacramenti (LG8), e sottolineando la comune dignità ed uguaglianza di tutti i suoi membri, in confronto al concetto piramidale dell'ecclesiologia preconconciliare, come già avevamo detto.

Lo schema del libro soffrì diverse modifiche tra le quali è da sottolineare il cambiamento nell'importanza data ai laici – che nello schema di 1977 si trovavano nella 4^a sezione della 2^a parte, alla fine del trattato, ed ora appaiono quasi all'inizio–, e l'incorporazione delle prelature personali come capitolo indipendente separato della parte seconda (destinata alla gerarchia, che le collocava all'interno delle Chiese particolari), e inserendo loro dopo i ministri sacri e prima delle associazioni, dentro l'insieme dei fedeli cristiani.